



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Firenze, 24 febbraio 2016

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE



Proposta di legge regionale

Abolizione indennità di carica del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.)

SOMMARIO

Preambolo

Art.1 - Abolizione indennità di carica del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 36/2000

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.)

Considerato quanto segue:

1. L'attuale normativa riguardante la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali prevede la corresponsione al Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.
2. La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), così come modificata dalla legge regionale 3 maggio 2011, n. 17, ha recepito le disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei



compensi, comunque denominati e corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale.

3. Ritenuto necessario, al fine di continuare nel lavoro di razionalizzazione delle spese istituzionali, procedere ad un ulteriore ridimensionamento delle indennità corrisposte al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, nell'ambito di una politica di contenimento della spesa pubblica in generale e regionale in particolare,

Approva la presente legge

Art.1

Abolizione indennità di carica del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 36/2000

1. La rubrica dell'art. 17 della l.r. 36/2000 è sostituita dalla seguente: "Gettone di presenza".
2. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 36/2000 è abrogato.
3. Al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 36/2000 sono soppresse le parole " , ad esclusione del presidente,".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale normativa riguardante la disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali prevede la corresponsione al Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale. La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64, recependo le disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ha disposto la riduzione del 10 per cento dei compensi, comunque denominati e corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. L'indennità del Presidente del Consiglio delle autonomie locali ammonta, pertanto, ad oltre 20mila euro l'anno. Riteniamo necessario, al fine di continuare nel lavoro di razionalizzazione delle spese istituzionali, procedere ad un ulteriore ridimensionamento dell'indennità corrisposta al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, nell'ambito di una politica di contenimento della spesa pubblica in generale e regionale in particolare. Ne prevediamo, quindi, l'abolizione e la sostituzione con un gettone di presenza così come già previsto per gli altri membri del CAL.

Giannavelli

Edoardo

Via Cavour 2, 50129 Firenze

Bianchi

Quattini

Galletti